



## TRIBUNALE DI BENEVENTO

### UFFICIO DI PRESIDENZA

*Disposizioni operative per l'utilizzo di APP 2.0 nelle udienze penali - Implementazione delle Linee Guida della Corte d'Appello – Ulteriori disposizioni operative e linee guida per la gestione delle udienze Gip/GUP, predibattimentali e dibattimentali in relazione al deposito degli atti.*

### Il Presidente del Tribunale

#### **Richiamati:**

- l'art. 6 del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha introdotto i nuovi artt. 110, 111 bis e 111 ter c.p.p., relativi alla formazione ed al deposito telematico di atti del procedimento nonché alla formazione del fascicolo informatico;
- il D.M. 27.12.2024 n. 206, che ha riformulato l'art. 3 del decreto del 29 dicembre 2023, n. 217 (regolamento attuativo delle disposizioni riguardanti il processo penale telematico);
- la Circolare Ministeriale Prot. DOG 31.12.2024 49698.U con la quale DGSIA ha fornito prime indicazioni operative sulla disciplina transitoria contenuta nelle predette norme.
- la Circolare Ministeriale Prot. DOG 536.U 8.1.2025 con la quale DGSIA, preso atto delle criticità di APP 2.0, ha fornito alcune indicazioni per la redazione dei verbali di udienza e modalità di acquisizione documentali;
- la nota della Presidenza della Corte d'Appello di Napoli del 9 gennaio 2025 contenente le *Linee Guida per l'utilizzo di APP 2.0 in udienza preliminare e dibattimentale*;
- la nota datata 15.1.2025 dell'Ufficio per l'Innovazione del Distretto sullo stato dell'informatizzazione in seguito alla "Conferenza di Servizi" convocata dalla Presidente della Corte d'Appello in data 13.1.2025 per l'esame e la discussione delle problematiche concernenti la gestione del processo penale telematico;
- l'ulteriore nota della Presidenza della Corte d'Appello di Napoli del 17.1.2025 nella quale si auspicano soluzioni organizzative uniformi sul territorio distrettuale previa interlocuzione con la locale Procura e con l'Avvocatura;
- la delibera del Consiglio superiore della Magistratura del 22.1.2025 sulle criticità relative all'applicativo APP rilevate dagli Uffici giudiziari;
- la relazione del Vice Capo del Dipartimento dell'Innovazione Tecnologica del Ministero della Giustizia del 20.1.2025, nella quale si richiama e precisa il contenuto della Circolare Ministeriale DGSIA Prot. DOG 536.U dell'8.1.2025, come sopra indicata;

#### **Rilevato che:**

- l'attuale incompletezza del *titolario* presente su APP non rende agevole, con riferimento agli atti da redigersi da parte del pubblico ministero e della segreteria - e con l'eccezione degli atti definitivi del procedimento (richiesta di rinvio a giudizio, richiesta di archiviazione, richiesta di decreto penale di condanna, provvedimenti sul patteggiamento e sulla messa alla prova in fase di indagini – procedure in ordine alle quali la Procura della Repubblica ha adottato da ultimo l'Ods nr 3/25 ) - procedere alla



creazione dell'atto nativo digitale in APP (la mancata previsione di una voce di *titolario* impone l'inserimento in APP del documento sotto la voce "*atto atipico*" o "*atto generico*", con conseguente migrazione dello stesso in TIAP senza l'aggiornamento automatico del SICP e con difficoltà nel flusso);

-risulta imperfetto in APP 2.0, per la mancata visualizzazione degli atti da parte del giudice, l'*iter* relativo al deposito della lista testimoniale (relativamente ai procedimenti definiti con richiesta di rinvio a giudizio o instauratisi a seguito di emissione del decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale), all'espressione del consenso o del diniego di assenso sulla richiesta di applicazione di pena e al parere sulla istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova;

### **Rilevato in relazione alla fase dibattimentale che:**

1. il sistema operativo APP 2.0 non contempla (anche a seguito delle modifiche intervenute da ultimo in data 23.1.25) la specifica profilatura per il pubblico ministero designato dal Procuratore della Repubblica per l'udienza penale, con la conseguente impossibilità – di per sé preclusiva, pregiudiziale ed assoluta - per tale magistrato (qualora non coincidente con il Pubblico Ministero delegato allo svolgimento dell'indagine preliminare, peraltro in alcuni casi trasferito ad altro ufficio) di accesso al fascicolo digitale;
2. il sistema operativo APP 2.0, non utilizzabile da parte dei cosiddetti “soggetti abilitati esterni”, dunque degli avvocati, è riservato ai soli magistrati e ai “soggetti abilitati interni”; pertanto, non prevede e consente la visione del fascicolo dibattimentale da parte del Difensore, il quale ha soltanto la possibilità di ricorrere alla consultazione dal sistema operativo TIAP; per effettuare depositi digitali, il Difensore può avvalersi unicamente del PDP (Portale Depositi Atti Penali); vi sono atti difensivi per i quali il codice prevede la facoltà della parte di presentarli in udienza in alternativa al deposito in cancelleria (cfr. ad esempio l'art. 78 c.p.p. con riguardo alla costituzione della parte civile);
3. non essendo stato completato il processo di trasmigrazione degli atti dal sistema operativo TIAP al nuovo applicativo APP 2.0, gli atti del fascicolo sono genericamente indicati e quindi la loro consultazione non è oggettivamente agevole; nonostante il flusso di atti tra TIAP e APP 2.0 sia stato concepito come bidirezionale, allo stato si riscontrano deficienze nel “ribaltamento” degli atti;
4. il sistema operativo APP 2.0 non contiene i fascicoli degli appelli avverso le sentenze del giudice di pace, il che allo stato rende impossibile provvedere sia alla fissazione dell'udienza che al deposito della sentenza in modalità digitale;
5. sono numerose le istanze di vario genere (liquidazioni di custodi, provvedimenti su beni in sequestro su cui non è intervenuto un provvedimento in sentenza, correzioni di errori materiali, etc.) che pervengono su procedimenti non più pendenti sul ruolo del magistrato o del collegio. In tal caso APP 2.0 non ne consente il deposito (attività che presuppone la previa individuazione del fascicolo sull'applicativo).
6. si riscontra la mancanza del flusso informatico per la gestione dei processi ex art. 51 c.p.p. da parte del Pubblico Ministero distrettuale operante in un Tribunale del distretto;
7. sussiste allo stato la mancanza del flusso informatico degli atti versati in TIAP tra ufficio di Procura e Tribunale relativamente ai giudici del dibattimento (non è possibile consultare il fascicolo dal TIAP laddove APP 2.0 sia carente);
8. pur a fronte dei recenti aggiornamenti che consentono la formazione ed il deposito digitale del verbale di udienza, permangono difficoltà sia nella redazione dell'atto – per incompletezza del modello – sia nel deposito telematico – per la lentezza del sistema, soprattutto in alcune fasce orarie – che determinano criticità nelle udienze in cui sono fissati numerosi processi, come accade di norma nel settore del dibattimento monocratico (protrazione delle udienze fino a tarda ora,

deposito telematico parziale del verbale ossia da parte del solo cancellerie, senza firma del giudice che deve apporla il giorno successivo).

### **Rilevato che sono state svolte interlocuzioni tra il Tribunale, la Procura e l'Avvocatura**

ed in particolare:

-riunione del tavolo tecnico interistituzionale del 09.01.2025, convocata dal Presidente del Tribunale, con la partecipazione del Procuratore, del Presidente della Sezione penale, dei MAGRIF e dei Presidenti dell'Ordine degli Avvocati e della Camera penale);

-riunione del tavolo tecnico interistituzionale del 23.1.2025 convocata dalla Presidenza in accordo con il Procuratore della Repubblica, cui hanno partecipato anche il Presidente di sezione penale, il MAGRIF penale giudicante, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Presidente della Camera penale e i Consiglieri delegati dell'Ordine degli Avvocati;

- riunioni del tavolo tecnico interistituzionale del 27.1.25 e del 4.02.2025, convocate dal Presidente di sezione penale, cui hanno partecipato il Procuratore, il MAGRIF penale giudicante, i Consiglieri delegati dell'Ordine degli Avvocati, il Presidente della Camera penale e un componente di Giunta della Camera penale;

**Considerato che** nel corso di tali riunioni anche l'Avvocatura, nel rappresentare le criticità che compromettono il diritto di difesa e il contraddittorio tra le parti processuali, ha condiviso la necessità di proseguire in un confronto prolungato sulle problematiche attinenti al sistema operativo APP 2.0, al portale PDP e alla gestione delle udienze penali con riferimento al tema del deposito degli atti;

Tanto premesso, ai sensi degli artt. 111-bis, 111-ter e 175-bis c.p.p.

### **ADOPTA LE SEGUENTI DISPOSIZIONI TEMPORANEE**

destinate ad operare fino (fatto salvo il caso di modifiche operative che rendano fruibili le operazioni non consentite o non integralmente assicurate) **al 31.3.2025**, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti e/o ulteriori disposizioni organizzative.

**Prende atto** del decreto 3/25 della Procura della Repubblica del 17.1.25, in forza al quale per la durata di 60 giorni, salvo ulteriore proroga, sarà trasmesso all'Ufficio GIP/GUP, per mera cortesia, il fascicolo delle indagini preliminari in formato cartaceo, corredato dalla stampa della richiesta, firmata digitalmente. Il fascicolo cartaceo sarà comunque restituito dal GIP/GUP alla Procura della Repubblica, salvo il caso in cui, nel corso dell'udienza preliminare, sia celebrato giudizio abbreviato.

#### ***I. UDIENZA DIBATTIMENTALE***

Quanto al flusso per **l'udienza dibattimentale**, e fino alle necessarie implementazioni dell'applicativo APP 2.0, considerate le seguenti disfunzioni del sistema:

- il sistema, in mancanza di un unico ambiente informatico condiviso fra accusa, difesa e giudicante durante l'udienza (ed in conformità con le regole del contraddittorio in materia di formazione della prova orale e documentale) non permette uno strumento informatico per la messa a disposizione reciproca degli atti di cui si richiede la produzione prima della decisione del giudice e per il successivo deposito a seguito della decisione giudiziale; al riguardo, infatti, la difesa non ha ancora accesso ad APP 2.0 e può solo implementare il fascicolo del dibattimento attraverso il PDP;
- il PM non può produrre documentazione su APP verso il dibattimento per carenze del sistema nonché per impossibilità attuale di assegnare tale facoltà a magistrato diverso da quello

assegnatario originario del fascicolo, ed in mancanza ulteriore di profilazione specifica dei VPO, pubblici ministeri d'udienza della stragrande maggioranza dei procedimenti monocratici;

Ciò comporta la sussistenza – per questo specifico e circoscritto segmento procedimentale – dei presupposti di cui all'art. 175 bis c.4 cpp (per come interpretato anche dalla Cassazione; vedi delibera CSM) e l'autorizzazione alla conseguente gestione in formato analogico della produzione di atti e documenti nel dibattimento monocratico e collegiale.

Tuttavia, appare necessario, in attesa degli auspicati aggiornamenti del sistema informatico nei termini sopra indicati, procedere nella sperimentazione degli accorgimenti che consentiranno una più fluida transizione verso la successiva fase telematica, con la successiva acquisizione digitale degli atti secondo le modalità sottoindicate.

In particolare, l'Ufficio di Procura e le Parti private potranno collaborare alla digitalizzazione degli atti prodotti in formato analogico, secondo le modalità di seguito indicate:

1. il P.M. di udienza e i Difensori concorderanno con il Giudice e la Cancelleria eventuali forme alternative di inserimento degli atti depositati in formato analogico e da digitalizzare (ad esempio, a mezzo CD, DVD, pen drive, TIAP, inoltre su mail o PEC istituzionale, nonché il PDP) con particolare riferimento ai documenti di natura particolarmente corposa o complessa; solo per questi ultimi documenti, particolarmente copiosi e corposi, a seguito del deposito analogico in aula, le parti potranno provvedere, su indicazione del giudice, alla successiva digitalizzazione; in particolare la Procura si impegna a procedere in tale senso dall'immediato per i procedimenti collegiali ed in via graduata – a seguito dell'adozione dei necessari accorgimenti organizzativi – per i procedimenti monocratici, ed in ogni caso entro il 31.03.2025;
2. sulle cancellerie del Tribunale, nell'ambito dei progetti di digitalizzazione promossi dal Ministero della Giustizia ovvero dall'ufficio giudiziario stesso, graverà la verifica della completezza della digitalizzazione dell'intera fase dibattimentale e le relative operazioni di conversione di eventuali atti non digitalizzati;
3. la produzione telematica potrà essere effettuata dalle parti solo dopo la formale ammissione del documento dal Giudice in udienza e a seguito del contraddittorio tra le parti;
4. per i documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti o convertiti in copia informatica, ai sensi dell'art. 111 bis comma 3 c.p.p., l'Ufficio di Procura e i Difensori depositeranno un elenco digitale della documentazione analogica acquisita.

Nello specifico e in particolare,

- a) **Acquisizione di atti che sono in formato analogico, non presenti in TIAP, dei quali sia necessaria l'immediata acquisizione in ragione della specifica attività dibattimentale compiuta o da compiersi.**  
Il giudice acquisirà l'atto in formato analogico e sarà la cancelleria a trasformarlo in forma digitale e riversarlo nel fascicolo digitale.
- b) **Acquisizione di atti, non presenti in TIAP, che sono in formato analogico la cui acquisizione determinerebbe l'immediata definizione del procedimento.**  
Il giudice acquisirà l'atto in formato analogico e sarà la cancelleria a trasformarlo in formato digitale e riversarlo nel fascicolo digitale.
- c) **Acquisizione di atti, non presenti in TIAP, che sono in formato analogico la cui mancata immediata acquisizione potrebbe comportare o comporterebbe la compressione di**

**diritti e prerogative il cui non immediato esercizio snaturerebbe le caratteristiche del processo penale o lederebbe altri diritti.**

Il giudice acquisirà l'atto in formato analogico e sarà la cancelleria a trasformarlo in formato digitale e riversarlo nel fascicolo digitale.

- d) **In caso di necessità di espunzione di un atto dal fascicolo, si procederà mediante apertura di un *ticket*. L'apertura del *ticket* sarà a cura della cancelleria che dovrà attestare l'apertura del *ticket* per l'espunzione ed il relativo esito; **l'attestazione di apertura e l'esito andranno messe a disposizione delle parti private in formato analogico, ai fini della consultazione;****
- e) **E' autorizzato il deposito analogico della lista testimoniale.**

## **II. - UDIENZA PRELIMINARE**

Per le acquisizioni documentali, ai sensi dell'art. 175 bis c. 4 c.p.p., accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio il malfunzionamento del sistema, valgono le disposizioni sopra indicate.

In particolare:

1. per la formazione del fascicolo per il dibattimento ex artt. 431 e 432 cpp, gli specifici atti saranno individuati ed estrapolati dal TIAP e successivamente caricati in APP 2.0 dalla cancelleria del GUP;
2. quanto al segmento processuale dell'udienza preliminare relativo alla redazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare a cura della cancelleria, preso atto dell'impossibilità, allo stato, delle cancellerie di sottoscrivere il relativo avviso di fissazione, tale adempimento verrà svolto in formato cartaceo, salva la successiva digitalizzazione ad opera della cancelleria;
3. quanto al procedimento di messa alla prova in relazione alla fase decisionale conseguente all'esito della messa alla prova, si provvederà mediante il deposito cartaceo dei provvedimenti definitivi del procedimento;
4. qualora alla scadenza per il deposito di un atto si sia verificato un malfunzionamento di sistema, la parte, previa comunicazione del problema, si potrà depositare l'atto in formato analogico, salvo inserirlo, a sua cura, successivamente, nel fascicolo digitale;
5. qualora il malfunzionamento comunicato si verifichi nell'ultimo giorno di scadenza per il deposito di un atto o l'esercizio di una facoltà o un diritto, la parte potrà depositare l'atto il giorno successivo, o comunque nel giorno in cui sarà terminato il malfunzionamento; in caso di persistenza del malfunzionamento, potrà depositarlo anche in formato analogico, salvo inserirlo, a sua cura, successivamente, nel fascicolo digitale.

Le suindicate disposizioni operative, per quanto compatibili, varranno altresì per le udienze camerali di competenza del GIP.

In relazione alle problematiche rilevate di cui ai punti **4, 5 e 6** è autorizzata la gestione analogica integrale (con successiva acquisizione digitale secondo le modalità sottoindicate) nei seguenti casi:

- procedimenti relativi ai reati ex art. 51 c. 3 bis c.p.p.;
- procedimenti di appello avverso le sentenze dei giudici di pace;
- istanze attinenti a procedimenti non più pendenti sul ruolo del giudice, monocratico o collegiale.

In tali casi l'acquisizione digitale avverrà a cura del Tribunale nell'ambito dei progetti di digitalizzazione promossi dal Ministero della Giustizia ovvero dall'ufficio giudiziario.

Per sopperire alle difficoltà tecniche relative alla modalità di redazione del verbale di udienza digitale in ragione delle esigenze di gestione del calendario dell'udienza:

- ai Magistrati, nella gestione del ruolo (in modo particolare di quello monocratico), è rimessa la facoltà di fissare un numero inferiore di procedimenti rispetto a quello medio attuale, al fine di evitare: a) estenuanti attese per le parti e i testimoni; b) sfornamento consistente e sistematico dell'orario di lavoro giornaliero del personale di cancelleria; c) la possibilità che le operazioni di firma e visto digitale del verbale non si completino entro il giorno dell'udienza;
- per le udienze già fissate è autorizzata, quando si prospetti l'eventualità di tali disservizi, la redazione del verbale in analogico con successiva digitalizzazione dello stesso (in caso di rinvio, entro la data della successiva udienza).

### **DISPONE**

che il presente provvedimento sia oggetto di revisione in ragione dei continui interventi migliorativi che le strutture ministeriali stanno adottando per eliminare le criticità e le inefficienze riscontrate e potrà essere prorogato ove le difficoltà tecniche segnalate non dovessero trovare soluzione entro il 31.03.2025.

*Si comunichi:*

*al Presidente della Corte di Appello di Napoli*

*al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale - sede*

*al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*

*ai Magistrati del settore penale*

*al Personale amministrativo del settore penale*

*al Presidente del Consiglio dell'Ordine - sede*

*al Presidente della Camera Penale - sede*

*al Consiglio Superiore della Magistratura*

*alla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati*

Benevento, lì 5 febbraio 2025

*Il Presidente del Tribunale ff. – dr. Ennio Ricci*